

Superbonus, necessario uno scrutinio puntuale per sequestrare i crediti

Cassazione

Agevolazioni e truffe

I crediti oggetto di sequestro vanno sottoposti a uno scrutinio puntuale. Non è possibile, partendo dalle segnalazioni di illeciti su una parte dei bonus (peraltro minoritaria), presumere che un intero cassetto fiscale sia fittizio e vada, quindi, congelato. L'importante indicazione, che stabilisce un principio di tutela a favore di chi viene sospettato di avere movimentato crediti legati a ristrutturazioni inesistenti, è arrivato con la sentenza 7021/2024 della Cassazione, pronunciata ieri dalla sesta sezione penale.

Il ricorso è legato a un sequestro preventivo disposto all'inizio del 2023. Circa 4,3 milioni di euro di crediti sospettati di essere fittizi risultavano ceduti a una società. Quella misura cautelare, però, veniva contestata, soprattutto perché in una parte delle unità abitative oggetto delle presunte ristrutturazioni una consulenza attestava l'esecuzione di almeno il 30% dei lavori, necessario peraltro ad agganciare la proroga del 110% a fine 2023 per le villette.

La controversia è arrivata fino in Cassazione. E i giudici, con la sentenza pronunciata ieri, hanno deciso di annullare l'ordinanza, rinviando tutto nuovamente al Tribunale per una decisione. Il motivo è che il sequestro è arrivato «senza una puntuale rico-

struzione del meccanismo fraudolento addebitabile ai ricorrenti in relazione a ciascuna cessione». I crediti di imposta sospetti sono stati, invece, tutti congelati e i giudici - spiega la decisione - «hanno omesso di argomentare in ordine al nesso di pertinenzialità tra detti crediti e le contestate condotte di falso».

L'ordinanza si è limitata a considerare decisive le circostanze emerse dai verbali di sommarie informazioni di alcuni committenti, «in merito alla mancata esecuzione dei lavori nelle rispettive proprietà» o, in ogni caso, «alla mancata esecuzione del 30% delle opere alla data del 30 settembre 2022». Dalle argomentazioni del tribunale non emerge, però, «alcun elemento che consenta di correlare causalmente tali dichiarazioni ai crediti fiscali oggetto di sequestro». Il tribunale, in sostanza, «ha omesso - dice ancora la sentenza di ieri - di motivare sulle ragioni per cui ha ritenuto che da tali dichiarazioni possa desumersi la falsità della totalità delle operazioni sottostanti ai crediti di imposta vantati dalla società». Anche perché va considerato che i proprietari ascoltati coprivano circa il 25% del cassetto fiscale.

Il giudice del rinvio, riprendendo in mano la questione, dovrà allora valutare per ogni credito di imposta «le specifiche ragioni per le quali debba considerarsi fittizio».

—Gi.L.